

Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n. 41/18043/2011

**OGGETTO: COMUNE DI ANGROGNA - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.I. -
D.C.C. N. 17 DEL 22/03/2011 – OSSERVAZIONI.**

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I., adottato dal Comune di Angrogna, con deliberazione C.C. n. 17 del 22/03/2011, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.); (*Prat. n. 048/2011*);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 17/2011 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone una modifica al P.R.G.I. vigente di riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, attestandola sulla sponda sinistra orografica del torrente Angrogna, onde poter assentire la realizzazione di una centralina idroelettrica;

la deliberazione C.C. n. 17/2011 di adozione reca le seguenti dichiarazioni:

- la compatibilità della Variante sotto il profilo acustico;
- la motivata esclusione dal processo di valutazione ambientale strategica;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

- 1. di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Angrogna con deliberazione C.C. n. 17 del 22/03/2011, le seguenti osservazioni:
 - in relazione alla prevista riduzione della fascia di vincolo cimiteriale, si rammenta che il ricorso all'adozione di una Variante parziale ai sensi del comma 7 della L.R. 56/77 non può incidere su vincoli nazionali indicati dal Piano Regolatore Generale vigente a tutela della salute, stabilite dall'art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall'art. 28 della legge 01 agosto 2002, n. 166. In base a tale norma statale, che innova anche i contenuti di cui al comma 5 dell'art. 27 della L.R. 56/77, le disposizioni sulla fascia di rispetto cimiteriale sono dettate da ragioni di ordine pubblico, sia di carattere igienico-sanitario sia di rispetto dei luoghi di sepoltura, per cui il vincolo cimiteriale costituisce un vincolo di inedificabilità *ex lege*, destinata a prevalere su eventuali disposizioni difformi degli strumenti urbanistici generali. Si consiglia di integrare gli atti della Variante in sede di approvazione definitiva con adeguati riferimenti normativi e procedurali riconducibili ad una puntuale applicazione dell'art. 28 della legge 166/2002, esplicitando le motivazioni sull'interesse pubblico prevalente che hanno determinato l'adozione della Variante (realizzazione di una centralina idroelettrica) che non appaiono del tutto pertinenti con le richiamate disposizioni;
- 2. di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
- 3. di trasmettere** al Comune di Angrogna la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, lì 18 maggio 2011

Il Dirigente
Arch. Gianfranco Fiora
F.to in originale